



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 2236/08

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI LECCE

SEZIONE 4

20/12/2012 ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

- |                          |             |           |                       |
|--------------------------|-------------|-----------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | DE PASCALIS | ORONZO    | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | DE BLASI    | FRANCESCO | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> | FIorentINO  | GUIDO     | Giudice               |
| <input type="checkbox"/> |             |           |                       |
| <input type="checkbox"/> |             |           |                       |
| <input type="checkbox"/> |             |           |                       |
| <input type="checkbox"/> |             |           |                       |

N° 165/04/13

PRONUNCIATA IL:

20 DIC. 2012

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

29 GEN. 2013

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 2236/08  
depositato il 24/10/2008

- avverso ATTO DI CONTESTAZIONE n° RFGC00200160/2008 SANZ'AMMINISTR. 2002  
contro: AGENZIA ENTRATE UFFICIO LECCE 2

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:  
VILLANI MAURIZIO  
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

Il Segretario  
IL COLLASCI (CANCELLIERE)  
(CANCELLIERE)



FATTO

In data 24/07/2008 alla [REDACTED], con sede in [REDACTED], è stato notificato l'atto di contestazione relativo all'anno d'imposta 2002, con cui l'Ufficio Lecce 2 dell'Agenzia delle Entrate, a seguito dell'accertamento dell'omesso versamento di ritenute, irrogava la sanzione prevista dall'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 471/97 pari ad <sup>€</sup> 4.748,10.

Avverso il predetto provvedimento la società ha proposto ricorso ed ha eccepito preliminarmente la violazione dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'atto impugnato costituiva un vero e proprio avviso di accertamento integrativo rispetto al precedente accertamento n. RFG070200874/2007 notificato il 14/12/2007, mancante però dei presupposti di legge che ne giustificassero l'adozione, quali la sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Ufficio.

La società ricorrente ha inoltre denunciato:

- la irrituale acquisizione di documenti;
- il difetto di motivazione;
- la carenza di prove.

Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato.

L'Ufficio, costituitosi, ha chiesto il rigetto del ricorso, rivendicando la piena legittimità del proprio operato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione preliminare, con la quale la società ricorrente denuncia la violazione dell'art. 43, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, è fondata.

In base alla citata norma, fino alla scadenza dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento gli uffici possono integrare o modificare il precedente atto di accertamento mediante ulteriori avvisi, qualora siano emersi elementi nuovi dei quali deve essere fatta specifica indicazione, con la precisazione dei fatti o atti che hanno occasionato quella sopravvenuta conoscenza. E ciò all'evidenza sta a significare non solo che gli accertamenti integrativi non possono essere fondati sugli stessi elementi di fatto del precedente o dei precedenti accertamenti, ma altresì che la conoscenza dei nuovi elementi deve essere avvenuta in epoca successiva a

quella in cui l'originario accertamento è stato notificato ( cfr. ex plurimis, Cass. 17/01/2002 n. 451).

Il legislatore ha sostanzialmente previsto una deroga al principio di unicità e globalità dell'atto di accertamento, rigorosamente condizionata però proprio al fine di salvaguardare la concentrazione delle attività di verifica e di accertamento, scongiurando uno stillicidio di iniziative inquisitorie, diversamente, l'attività dell'ufficio per stadi gradualmente e successivi, equivarrebbe ad una realizzazione frazionata dell'atto di accertamento, in evidente e radicale contrasto con la globalità ed unicità dell'atto di imposizione.

Orbene, nel caso in esame l'Ufficio di Lecce – nell'irrogare la sanzione per l'omesso versamento di ritenute relative a compensi in nero per l'importo di € 87.929,14 – ha fondato la motivazione dell'atto impugnato unicamente sul P.V.C. della G. di F. redatto in data 14/12/2006, vale a dire su quello stesso P.V.C. utilizzato per il precedente accertamento n. RFG 070200874/2007, nel quale per i medesimi compensi in nero sono state applicate apposite e diverse sanzioni.

Mancando dunque gli estremi del *novum* richiesto dall'art. 43, l'atto impugnato deve essere annullato.

Restano assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso.

Avuto riguardo all'esito finale di tutta la complessa vicenda processuale che ha riguardato la società [redacted] per diverse annualità, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato, spese compensate.

Così deciso in Lecce, il 20 dicembre 2012.

Il Presidente

*(Handwritten signature)*